



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-082

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

Franco BONELLO
Ubaldo BENVENUTI
Tirreno BIANCHI
Lorenzo CASTE'
Ezio CHIESA
Luigi COLA
Antonino MICELI
Minella MOSCA
Luigi PATRONE
Moreno VESCHI

**“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti”.**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-082

Relazione alla proposta di legge recante:

“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.

L'approvazione della legge nazionale n.130 del 2001 ha dato disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri venendo incontro alle motivazioni di coloro che, sulla base di principi culturali, filosofici o religiosi esprimono il desiderio che, dopo la loro morte, il proprio corpo sia cremato e le ceneri disperse o conservate dai familiari.

La legge, infatti, adeguando la normativa italiana a quella di altri Paesi, ha superato l'articolo 411 del codice penale prevedendo che non costituisce più reato la dispersione delle ceneri di cremazione se autorizzata dall'ufficiale dello stato civile secondo la volontà espressa dal defunto.

Cade conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri, dal momento che la dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, laghi, boschi, montagna, campagna) o in aree private, ovvero in spazi appositamente riservati all'interno dei cimiteri. Tuttavia, ad oggi, la mancata revisione del Regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/1990 impedisce la completa applicazione dei principi espressi della legge 130/2001.

La presente proposta di legge, in considerazione delle nuove competenze che derivano alle regioni a seguito della approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, interviene in questo vuoto normativo e fornisce lo strumento per l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-082

Proposta di legge recante:

“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria in applicazione della legge 30 marzo 2001 n.130 disciplina la pratica della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni persona.

Articolo 2 (Autorizzazione alla cremazione e destinazione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso nel rispetto della volontà del defunto o dai suoi familiari manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria".
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso e sulla base della volontà del defunto:
 - a) disperse ai sensi dell'articolo 4;
 - b) conservate in un'urna per essere oggetto di affidamento personale, tumolate ovvero interrate in un cimitero.
3. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri le stesse sono collocate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6 del DPR 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

Articolo 3
(Collocazione, consegna e trasporto delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere e destinate alla inumazione o tumulazione nel cimitero oppure all'affidamento personale devono essere collocate in apposita urna cineraria di materiale resistente, chiusa a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri e destinate alla dispersione sono collocate in un'urna cineraria tale da poter essere facilmente aperta.
3. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati dalla manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà la consegna è effettuata al coniuge superstite o al parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o da persona da essi delegata.
4. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione da parte dei soggetti di cui al comma 3 di un documento redatto in triplice copia di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune in cui è avvenuto il decesso e una al consegnatario delle ceneri contenente la dichiarazione della destinazione finale dell'urna o delle ceneri stesse. Tale documento vale come documento di accompagnamento delle ceneri ai fini del loro trasporto.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 4
(Dispersione delle ceneri)

1. Ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 è consentita la dispersione delle ceneri laddove vi sia volontà espressa del defunto.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In assenza di manifestazione di volontà è eseguita:
 - a. dal coniuge superstite o dai familiari;
 - b. a cura di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione cui il defunto risultava iscritto;
 - c. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), da personale autorizzato dal Comune limitatamente ai luoghi di cui al comma 3, lettere a) e b).
3. La dispersione delle ceneri è consentita secondo la volontà del defunto:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6 DPR 285/1990;
 - b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;
 - c) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
 - f) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. In caso di mancata manifestazione della volontà sul luogo di dispersione delle ceneri da parte del defunto e dei soggetti di cui al comma 2, le stesse sono disperse nel cinerario comune.

5. La dispersione delle ceneri può avvenire in siti privati con l'autorizzazione del legittimo proprietario ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e ad almeno 10 metri dal perimetro di confine della proprietà e non può dar luogo ad attività a fini di lucro.
6. Qualora la dispersione riguardi aree appartenenti al patrimonio demaniale ovvero pubblico si deve procedere all'acquisizione del preventivo assenso da parte della autorità amministrativa competente che impartirà le prescrizioni opportune nel rilasciare l'assenso alla dispersione.
7. La dispersione delle ceneri non è comunque ammessa:
 - a) nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
 - b) nei corsi d'acqua o sorgenti che scorrono in montagna;
 - c) da veicoli aeronautici;
 - d) entro 50 metri dal raggio delle piste adibite all'esercizio degli sport invernali limitatamente al periodo invernale.

Articolo 5

(Conservazione e affidamento ceneri)

1. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, le stesse riposte in un'urna sigillata vengono conservate.
2. La conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto o, in mancanza, dai familiari individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile che provvedono ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare all'ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale sono conservate le ceneri il possesso delle stesse.
4. Nel caso di affidamento personale delle ceneri, qualora l'affidatario o i suoi eredi rinuncino all'affidamento dell'urna, le stesse vengono conferite nel cinerario comune previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Articolo 6

(Regolamento regionale)

1. La Regione per garantire un trattamento uniforme sul territorio regionale delle persone defunte e delle ceneri derivanti da cremazione, sentita la Conferenza Regione/Autonomie Locali, approva uno schema di regolamento tipo di polizia mortuaria.
2. Nel rispetto dei principi della presente legge la Regione, con proprio regolamento, sentita la Conferenza Regione/Autonomie Locali, emana norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione delle salme.

Articolo 7

(Regolamenti comunali di polizia mortuaria)

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Articolo 8
(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge spettano ai Comuni.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.